

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5215 del 15/09/2025
Oggetto	DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE. RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE PER DIMINUZIONE DI PRELIEVO E CON CAMBIO DI TITOLARITÀ DI CONCESSIONE PREFERENZIALE ORDINARIA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN COMUNE DI SOLAROLO (RA). DITTA ALBERO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA - PRATICA BO01A2435.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5407 del 15/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE. RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE PER DIMINUZIONE DI PRELIEVO E CON CAMBIO DI TITOLARITÀ DI CONCESSIONE PREFERENZIALE ORDINARIA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN COMUNE DI SOLAROLO (RA). DITTA ALBERO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA - PRATICA BO01A2435.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in part. l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua

pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 25 luglio 2016 n.1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;

- le seguenti norme in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, Delibera Assemblea legislativa n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), DPCM 7 giugno 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2023 con il quale è stato approvato il Piano di Gestione Acque del distretto del fiume Po 2021-2027;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-102 del 08/10/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ArpaE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

DATO CONTO:

- della determinazione dirigenziale n. 11147 del 16/08/2006 con cui è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali in comune di Solarolo (RA), ai sensi di quanto previsto all'art. 50 comma 1 della L.R. n. 7/2004, che riconosce alla Ditta MONTANARI DOMENICO ANDREA, c.f. MNTDNC39R01D458A la concessione per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea in Comune di Solarolo (RA) ad uso irrigazione agricola pratica BO01A2435;
- della domanda registrata n. PG.1038931 del 08/11/2006 con cui la Ditta MONTANARI DOMENICO ANDREA, c.f. MNTDNC39R01D458A ha richiesto il rinnovo della concessione senza variazioni alla suddetta concessione;
- della domanda registrata n. PG/2024/2687 del 09/01/2024 con cui la Ditta MONTANARI LUIGI, c.f. MNTLGU73R13E289J ha richiesto il subentro alla suddetta concessione;
- della domanda registrata n. PG/2024/235350 del 30/12/2024 e integrazioni PG/2025/77342 del 24/04/2025 con cui la Ditta ALBERO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, c.f. 03950011209 ha richiesto il subentro con variante non sostanziale per diminuzione di prelievo (da 180.000 mc/annui a 103.323 mc/annui) alla suddetta concessione;
- che il prelievo è stato esercitato legittimamente secondo quanto stabilito nell'atto di concessione e che il concessionario risulta in regola con il pagamento dei canoni e del deposito cauzionale;

CONSIDERATO che la domanda è sottoposta al procedimento di concessione ordinaria ai sensi degli artt. 6 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 128 del 21/05/2025 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

- SAC Ravenna, relazione istruttoria in data 05/05/2025, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che il prelievo ricade nel corpo idrico Pianura Alluvionale - confinato inferiore, cod. 2700ER-DQ2-PACI Acquifero Pianura Alluvionale - acquifero confinato inferiore, per cui:

- essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione) il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

- Provincia di Ravenna, nota n. PG/2025/84488 del 07/05/2025;

DATO CONTO

- del parere del Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale, nota n. Prot.18/07/2025.129853.E che riporta: *“si esprime per quanto di competenza, parere favorevole limitatamente al periodo non irriguo (di norma compreso tra il 1° novembre ed il 15 marzo di ogni anno) per l'effettuazione di trattamenti fitoiatrici; in relazione all'eventuale effettuazione dell'irrigazione con funzione antibrina sarà altresì consentito il prelievo idrico da acque pubbliche sotterranee indipendentemente dal*

periodo in cui si rendesse necessaria la sopra citata pratica irrigua. Questo Consorzio non può rilasciare parere favorevole per l'irrigazione umettante ed i trattamenti fitoiatrici con acque sotterranee nel periodo 15 marzo - 31 ottobre in quanto i terreni di proprietà della ditta ALBERO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, ricadono nell'area dominata dell'impianto di adduzione e distribuzione idrica a scopo irriguo denominato "Santerno-Senio", con prelievo di acqua dalla centrale di pompaggio da C.E.R. a servizio del distretto "Felisio". Nello specifico, tali terreni sono serviti dagli idranti SS2.FEL.00000.02, SS2.FEL.00000.03, SS2.FEL.00000.04, SS2.FEL.00000.05, SS2.FEL.00000.06 e SS2.FEL.00000.07.";

- della Comunicazione di Arpae, inviata con Prot. 30/07/2025.0137581.U alla Ditta ALBERO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza finalizzato al rilascio di rinnovo di concessione con variante non sostanziale per l'utilizzo di acque sotterranee (c.d. "preavviso di rigetto" - Art.10 bis Legge 241/90) per limitare la concessione secondo quanto indicato dal Consorzio di Bonifica;

- della risposta della Ditta ALBERO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA pervenuta con Prot. 07/08/2025.0143135.E con cui è stato dichiarato che: "le problematiche relative alla necessità di mantenere l'uso irriguo anche in periodo irriguo viene già riportato nella Relazione tecnica generale e Studio idrogeologico e come di seguito riportato. La rete di distribuzione irrigua del consorzio non garantisce sia una fornitura costante e continua tutto l'anno in quanto il servizio di irrigazione è disponibile solo durante il periodo irriguo, senza avere la garanzia di potersi approvvigionare per il fabbisogno idrico necessario, e senza una qualità delle acque certificata peraltro con caratteristiche chimico-fisiche qualitativamente inferiori di un'acqua sotterranea. Trattandosi di una derivazione da acque superficiali, tali acque seppur dedicate esclusivamente per l'uso irriguo, posso avere una qualità delle acque molto variabile. Nel periodo irriguo l'azienda necessita di poter prelevare acqua sia per la preparazione dei trattamenti che per l'irrigazione di

tutte le colture. Per i trattamenti fitosanitari tale qualità dell'acqua risulta imprescindibile in quanto la sua distribuzione avviene nell'apparato fogliare con diretto assorbimento e se di scarsa qualità potrebbe provocare riduzioni nella produzione e minor vegetazione con gravi conseguenze dal punto di vista economico-produttivo. Questo vale anche per l'irrigazione in quanto l'acqua viene poi assorbita dall'apparato radicale. Le acque superficiali, anche se derivanti da un sistema esclusivamente irriguo, provengono da corsi d'acqua superficiali dove, a causa della presenza di scarichi di varia tipologia, può essere rilevata la presenza di microrganismi (ad es. E. Coli, Vibrio cholerae, Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis, Salmonella spp., Shigella spp, Toxoplasma gondii, Virus epatite A ecc...) e di conseguenza può indurre un'elevata carica microbica e quindi se utilizzata ad uso irriguo può provocare un inquinamento della parte edibile.

La risorsa idrica sotterranea, avendo una temperatura inferiore all'acqua di superficie, ha un effetto benefico per la pianta durante i mesi estivi, sopperendo ai picchi di stress dovuti all'eccessivo calore. Inoltre, la qualità intrinseca dell'acqua sotterranea è più costante, rispetto all'acqua di superficie fornita dagli idranti del Consorzio di Bonifica, e meno soggetta a contaminazioni, assicurando così maggiori benefici per la pianta e quindi senza rischiare di dover compromettere la produzione per utilizzo di acqua con caratteristiche chimico-fisiche troppo variabili nell'arco della stagione irrigua. Da quanto riportato nel parere del Consorzio non si fa accenno alla qualità delle acque a monte del punto di prelievo. Pertanto, se non sono disponibili da parte del Consorzio di Bonifica le analisi delle acque immesse nel sistema irriguo poco più a monte del punto di prelievo che certifichino appunto la loro idonea qualità per il corretto sviluppo delle nostre colture, non è pensabile poterle utilizzare a tale scopo, neppure durante il periodo irriguo. A tal proposito, l'approvvigionamento idrico da acque sotterranee è in grado invece di garantire i fabbisogni idrici per tutto il periodo di irrigazione e si chiede di accogliere la richiesta di poter approvvigionarsi da

acque sotterranee per: irrigazione agricola di 51.66.13 Ha adibiti a nocciolo e preparazione dei trattamenti necessari alle colture”;

RITENUTE accoglibili le motivazioni della Ditta richiedente che fanno ritenere pertanto di superare il Parere del Consorzio di Bonifica e rilasciare la concessione anche per l'irrigazione con funzione umettante e l'effettuazione dei trattamenti fitoiatrici comprendendo anche il periodo irriguo;

ACCERTATO che trattandosi di un uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari finalizzato all'irrigazione di un'area di Ha 51.66.13 coltivata a nocciolo; le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 103.323 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1415/2016;

PRECISATO

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo decreto per la Ditta ALBERO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 30/06/2025, da questi acquisita al prot. nr PR_RAUTG_Ingresso_0047148_20250630;
- che decorso il termine di cui all'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., non è pervenuto alcun riscontro in merito;
- che così come previsto dall'art. 89 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i. è stata acquisita al Prot. 10/09/2025.159879.E la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della ditta ALBERO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto, relativamente a tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., è pertanto possibile poter procedere al rilascio della concessione, fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99 e s.m.i;

ACCERTATO che la Ditta ha versato:

- le spese istruttorie di euro 164, quanto dovuto per i canoni arretrati e il canone per l'anno 2025;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 496,28 in data 03/09/2025;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Mauro Ceroni titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Sotterranee, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta ALBERO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA c.f. 03950011209 la concessione preferenziale con variante non sostanziale per diminuzione di prelievo (da 180.000 mc/annui a 103.323 mc/annui) e cambio di titolarità per il prelievo di acqua pubblica sotterranea Pratica BO01A2435 esercitato mediante un pozzo in comune di Solarolo (RA), con le seguenti caratteristiche:
 - codice risorsa BOA10675, Foglio 11 mapp 110;
 - coordinate UTM RER X: 736.224 Y: 908.054;

- profondità m 310 e diametro del pozzo pari a mm 153;
- utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari;
- portata massima di esercizio l/s 15,00;
- volume complessivo pari a mc/annui 103.323;

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2034;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 03/09/2025 (Prot. 10/09/2025.159879.E) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di definire l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in euro 496,28;
5. di definire l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 496,28;
6. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
7. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
8. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. si dà atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;

10. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
12. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell' art. 133 c.1, lett.b d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all' Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall' Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
14. che il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
15. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

(atto firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua sotterranea per irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari rilasciata alla Ditta ALBERO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, c.f. 03950011209 Pratica BO01A2435.

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico Pianura Alluvionale - confinato inferiore, cod. 2700ER-DQ2-PACI Acquifero Pianura Alluvionale - acquifero confinato inferiore, avviene mediante un pozzo ubicato in comune di Solarolo (RA) avente le seguenti caratteristiche:

- codice risorsa BOA10675, Foglio 11 mapp 110;
- coordinate UTM RER X: 736.224 Y: 908.054;
- profondità m 310 e diametro del pozzo pari a mm 153.

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari (finalizzato all'irrigazione di un'area di Ha 51.66.13 coltivata a nocciolo) e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 15,00;
- volume annuo complessivo pari a mc 103.323.

ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. Sono fatte salve diverse disposizioni eventualmente emanate dalle autorità competenti.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è rinnovata fino al 31/12/2034.

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo

provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

ARTICOLO 6 – REVOKA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria

posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione. Il concessionario è tenuto a trasmettere comunicazione relativa ai mc prelevati nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpa e – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata, comunicato stampa, affissione all'Albo Pretorio dei Comuni, avviso alle Associazioni di Categoria o avviso su portale Web, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla LR n. 23/2022 art. 4.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di

urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.